

22365 / 08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni

SETTIMJ

- Presidente -

R.G.N. 31516/05

Dott. Emilio

MIGLIUCCI

- Consigliere -

Rep.

Dott. Ippolisto PARZIALE - Consigliere -

Ud. 04/04/08

Cron. 22365

Dott. Carlo

DE CHIARA - Consigliere rel. -

Dott. Mario

BERTUZZI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LIVORNO, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

- ricorrenti -

2008 1514

contro

BARTOLINI Vito



avverso la sentenza del Giudice di pace di Cecina n. 349/04 depositata il 16 dicembre 2004;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 4 aprile 2008 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giampaolo LECCISI, con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso;

RILEVATO:

che il sig. Vito Bartolini propose opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso verbale di accertamento elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Livorno per violazione dell'art. 142, comma 9, del codice della strada (eccesso di velocità), invocando l'esimente dello stato di necessità in quanto alla guida del veicolo di sua proprietà si trovava la figlia, di professione veterinaria, diretta al proprio ambulatorio per eseguire un'operazione urgente;

che l'adito Giudice di pace di Cecina, instaurato il contraddittorio con il Ministero dell'Interno, ha accolto l'opposizione sul rilievo della convinzione della guidatrice di dover arrivare in ambulatorio il prima possibile "per salvare un essere vivente da un



pericolo grave non altrimenti evitabile";

che il Ministero e la Prefettura indicati in epigrafe
hanno proposto ricorso per due motivi, cui non ha
resistito l'intimato;

RITENUTO:

che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'omesso rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione per mancanza dei motivi, è manifestamente infondato, avendo l'opponente chiaramente invocato l'esimente dello stato di necessità;

che il secondo motivo, con cui si denuncia violazione dell'art. 54 c.p., è manifestamente fondato, atteso che lo stato di necessità definito dalla norma invocata (la quale integra la previsione dell'esimente contenuta nell'art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981) è riferito esclusivamente al danno grave "alla persona", e dunque agli esseri umani, non a qualunque "essere vivente", compresi gli animali, come erroneamente ritenuto dal Giudice di pace;

che la sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto dell'opposizione;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'intimato,



mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, non essendosi l'amministrazione avvalsa di patrocinio professionale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione; condanna
l'intimato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 400,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 4 aprile 2008.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Carlo be Chiara

Giovanni Settimj

ILCANCELLIERE C1 Dr. Giovanni RVELLO

iovami/level

DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma _ 5 SET, 2008

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE CI

Dr. Giovanni RUELLO

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIFFITI